Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 20 LUGLIO 1942-XX:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(2648)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 20 novembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n 73-1, addì 18 dicembre 1941-XX, registro decreti n. 28, pag. 39), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 2 settembre 1923-I e 17 settembre 1925-III, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Janni Gaetano fu Antonino.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 24 novembre e Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrati al Controllo generale coi nn. 95-1 e 96-1, addì 10 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 79-80), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 15 novembre 1923-II e 26 ottobre 1933-XI, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Rosiello Nicola fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data Vizzini 2 dicembre 1941-XX (registrato al Controllo generale col n. 97-1, addì 10 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 81), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 aprile 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Rosso di San Secondo Ugone fu Francesco. .

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 gennaio 1942-XX (registrato al Controllo generale col n. 11-1, addì 20 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 94-95), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1938-XVI, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Schiavo Raffaele fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 9 gennaio 1942-XX (registrato al Controllo generale col n. 12-1, addì 20 gennaio 1942-XX, registro decreti n. 28, pagg. 95-96), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 30 aprile 1936-XIV e 4 giugno 1938-XVI, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia a Silvestri Matteo Luigi (detto Mario) fu Giovanni.

(2851)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 325, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DETTORI Flavio, da Pattada (Sassari), primo aviere armiere (*alla memoria*). — Specialista di grande capacità, partecipava ad azioni offensive contro importanti formazioni navali nemiche scortate da portaerei. Abile mitragliere, contribuiva all'abbattimento di velivoli da caccia avversari. Durante la partenza per un volo bellico, resa difficile da avverse condizioni atmosferiche, immolava l'eroica giovinezza al suo posto di combattimento. — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII - 10 maggio 1941-XIX.

MELIS Mario, da Noto (Siracusa), primo aviere marconista (*alla memoria*). — Specialista di grande capacità, partecipava ad azioni offensive contro importanti formazioni navali nemiche scortate da portaerei. Abile mitragliere, contribuiva all'abbattimento di velivoli da caccia avversari. Durante la partenza per un volo bellico, resa difficile da avverse condizioni atmosferiche, immolava l'eroica giovinezza al suo posto di combattimento. — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII - 10 maggio 1941-XIX.

MEREU Giulio, da S. Antioco (Cagliari), primo aviere marconista (*alla memoria*). — Specialista di grande capacità, partecipava ad azioni offensive contro importanti formazioni navali nemiche scortate da portaerei. Abile mitragliere, contribuiva all'abbattimento di velivoli da caccia avversari. Durante la partenza per un volo bellico, resa difficile da avverse condizioni atmosferiche, immolava l'eroica giovinezza al suo posto di combattimento. — Cielo del Mediterraneo, 10 maggio 1941-XIX.

SIMEONI Mario, da Capua (Napoli), primo aviere motorista (*alla memoria*). — Specialista di grande capacità, partecipava ad azioni offensive contro importanti formazioni navali nemiche scortate da portaerei. Abile mitragliere, contribuiva all'abbattimento di velivoli da caccia avversari. Durante la partenza per un volo bellico, resa difficile da avverse condizioni atmosferiche, immolava l'eroica giovinezza al suo posto di combattimento — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII - 10 maggio 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA.

PETRELLI Vincenzo, da Comisolentino (Lecce), aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Durante la partenza per un volo bellico immolava la giovane vita al suo posto di combattimento. — Cielo del Mediterraneo, 10 maggio 1941-XIX.

FEDI Paolo, da Siena, maresciallo R.T. — Marconista su apparecchio idro da soccorso, prendeva parte a missioni di trasporti, ricerche e soccorsi effettuati anche in condizioni proibitive di tempo ed in zone battute dal nemico, contribuiva all'ottima riuscita delle missioni dando prova di attaccamento al dovere e di ottime qualità professionali. — Cielo del Mediterraneo giugno 1940-XVIII maggio 1941-XIX.

PEGAN Adolfo, da Vienna, tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio idro da soccorso prodigandosi in diverse e rischiose missioni alturiere di trasporti, ricerche e soccorsi anche in condizioni proibitive di tempo e in zone battute dal nemico, dava prova di grande capacità professionale e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII - maggio 1941-XIX.

SILVESTRO Adriano, da Roma, tenente pilota. — Secondo pilota di apparecchio idro da soccorso coadiuvava il capo equipaggio con perizia ed entusiasmo. Partecipava a missioni alturiere di trasporti, ricerche e soccorsi anche in condizioni proibitive di tempo ed in zone battute dal nemico. — Cielo del Mediterraneo, settembre 1940-XVIII - maggio 1941-XIX.

TACCARI Afro, da S. Genesio (Macerata), sottotenente pilota A.A.r.n. — Capo equipaggio di apparecchio idro da soccorso prodigandosi in diverse e rischiose missioni alturiere di trasporti, ricerche e soccorsi anche in condizioni proibitive di tempo ed in zone battute dal nemico, dava prova di grande capacità professionale e di alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo, giugno 1940-XVIII - maggio 1941-XIX.

(1395)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 783.

Autorizzazione della spesa di lire 10.000.000 per opere di ripristino di strade danneggiate da alluvioni, piene e frane dell'inverno 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la concessione di sussidi, a norma delle disposizioni vigenti, per opere di ripristino o di difesa di strade provinciali, comunali e consortili danneggiate in conseguenza di alluvioni, piene, frane e mareggiate dell'inverno 1941-1942, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno.

A tali stanziamenti si applicheranno le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 784.

Aumento del contributo statale previsto dall'art. 4 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, concernente l'integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevata da lire 0,50 a lire 1,50, per ogni quintale di cereali e di fave conferiti agli ammassi, la quota che, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, deve essere corrisposta, a carico del bilancio dello Stato, alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonchè per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti cerealicoli soggetti ad ammasso e delle fave.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 785.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 786.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 301, recante disposizioni relative alle colture alimentari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 301, recante disposizioni relative alle colture alimentari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 787.

Costituzione di un fondo per prestazioni inerenti ai servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata, con effetto dal 1° aprile 1942-XX e fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola, e delle altre attribuzioni del Ministero predetto relative all'alimentazione.

Il fondo non potrà superare l'importo annuo di L. 2.500.000.

Alle spese a carico del fondo stesso può provvedersi mediante ordini di accreditamento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 788.

Repressione del giuoco d'azzardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate.

Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco previste dal successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private e qualsiasi altro luogo in cui più persone convengono per praticare giuochi d'azzardo, anche se ciò non costituisca lo scopo esclusivo o prevalente del convegno.

Quando vi sia fondato motivo di ritenere l'esistenza di una casa da giuoco, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, in ogni tempo, procedere a perquisizione e sequestro.

Per i reati preveduti nel comma primo si procede sempre a giudizio direttissimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1942-XX.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Soc. an. « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticata, una nuova tariffa presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, per l'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 14 luglio 1942-XX

(2865) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1942-XX.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Lecce negli uffici: « Ufficio del registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio registro di Lecce per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Lecce è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella, che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Lecce.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1942-XX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	AZIENDA DELLO STATO
LECCE Ufficio registro	1. Registrazione degli atti pubblici, privati, giudiziari e stragiudiziari, denunzie dei contratti verbali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e relativo ad altri enti ammessi al pagamento in abbonamento. 3. Imposta di successione tasse e diritti accessori. 4. Imposta di manomorta. 5. Imposte in surrogazione del registro e del bollo tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 6. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 7. Altre tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sui biglietti e riscontri di linee automobilistiche; tasse sulle carte da giuoco; bollazione con marche e visto per il bollo. 8. Vendita di tutte le specie di valori bollati escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata. 9. Imposte e tasse a debito. 10. Tasse sulle concessioni governative compresi i permessi per porto d'armi e di caccia - Diritti di segreteria. 11. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione dei velocipedi e dei moto-autoveicoli. 12. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 13. Riscossione di multe e spese di giustizia di qualunque specie. 14. Pagamento di spese di giustizia civile e penale. 15. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 16. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 17. Demanio pubblico e mobiliare. Provveditorato. Asse ecclesiastico ed Enti amministrati. 18. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 19. Eredità devolute allo Stato. 20. Proventi gabellari. 21. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 22. Depositi per asta. 23. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie, sui celibi e contributo straordinario del 2 %. 24. Ricupero di spese 25. Contenzioso amministrativo relativo alle contravvenzioni alle tasse, imposte e servizi amministrati dall'ufficio. Altre contravvenzioni di qualsiasi specie. 26. Depositi per spese di asta e di contratti e relativi ai servizi amministrati dall'Ufficio. 27. Contributo per l'istruzione pre-post militare.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	AZIENDE SPECIALI
Segue: Ufficio registro	1. Fondo culto e Patrimoni riuniti ex economali. 2. Demanio forestale. 3. Tratturi. 4. Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 5. Recupero di crediti per cessioni stipendi. 6. Cassa nazionale del Notariato. 7. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 8. Vendita di marche per le assicurazioni sociali. 9. Proventi casuali e diritti degli Uffici del registro.
	AZIENDA DELLO STATO
LECCE Ufficio registro Imposta generale sull'entrata	1. Imposta generale sull'entrata, accertamenti e riscossioni, compresa la vendita delle marche speciali, depositi obbligatori. 2. Stralcio di tutti i servizi inerenti allo accertamento ed alla riscossione delle tasse sugli scambi commerciali, compresa la tassa di scambio sull'energia refrigerante. 3. Servizio radio contributi fissi per abbonamenti obbligatori, canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari. Tasse varie sugli apparecchi per radioaudizioni, sulle licenze ai costruttori, ecc. 4. Tasse sul pubblico insegnamento. 5. Entrate eventuali diverse. 6. Tassa sui trasporti di cose con automezzi. 7. Concorso nella spesa del fondo premio a carico dei proventi casuali. 8. Contenzioso relativo alle contravvenzioni alle tasse, imposte e servizi amministrati dall'ufficio - Depositi relativi.
	AZIENDE SPECIALI
	1. Proventi eventuali, utili e compensi diversi degli Uffici del registro. 2. Quote di compartecipazione alle multe ed alle altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2864)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

Disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357;

Decreta:

TITOLO I.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE E DELLA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI A MEZZO DI MARCHE.

Art. 1.

Il pagamento a mezzo di marche dell'imposta sul plusvalore e della sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari, si effettua mediante applicazione ed annullamento delle prescritte marche doppie a cura di coloro che hanno l'obbligo della emissione del foglietto bollato. L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di destra della marca, costituente la sezione figlia della marca stessa, aderisca alla parte del foglietto bollato che costituisce la sezione del foglietto stesso destinata a rimanere in possesso dell'effettivo venditore o compratore, mentre l'altra sezione di sinistra, costituente la matrice della marca, deve apporsi sulla parte dello stesso foglietto bollato costituente la matrice del foglietto stesso, che può rimanere in possesso del venditore effettivo o dell'intermediario.

L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca.

TITOLO II.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE E DELLA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI A MEZZO DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 2.

Il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari a mezzo del servizio dei conti correnti postali, deve essere effettuato:

1) da coloro che, a norma del successivo art. 3, hanno l'obbligo di essere correntisti postali: esclusivamente mediante postagiro tratto sul proprio conto corrente postale a favore del conto corrente postale dell'Ufficio del registro, riscossione imposta plusvalore titoli azionari, di Roma;

2) dai non correntisti: esclusivamente mediante versamento diretto, a mezzo di qualsiasi ufficio di posta, sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro suddetto.

CAPO II.

Obbligo dell'apertura del conto corrente postale.

Art. 3.

Agli agenti di cambio, alle aziende di credito ed ai commissionari di borsa che intervengono come parti contraenti o come intermediari nelle contrattazioni di titoli azionari, è fatto obbligo di aprire uno speciale conto corrente postale entro il termine di sessanta

giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da adibire esclusivamente al pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Le aziende di credito ed i commissionari di borsa, all'atto dell'apertura del conto corrente postale di cui al primo comma, devono effettuare sullo stesso conto corrente, a titolo di deposito, il versamento della somma di L. 3000.

I detti depositi sono vincolati a favore dell'Amministrazione finanziaria a garanzia di eventuali crediti per imposta sul plusvalore, sovrimposta di negoziazione, sopratasse, pene pecuniarie, ammende e multe dovute per infrazioni alle disposizioni di legge.

Il conto corrente postale ed il relativo deposito eventualmente costituiti a norma degli articoli 46 e 47 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930-VIII, n. 1011, o dell'art. 10 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, sono validi ai fini della disposizione contenuta nel presente articolo, salva la integrazione del deposito vincolato.

Art. 4.

La domanda di apertura del conto corrente postale deve essere presentata all'Ufficio del registro del luogo in cui risiede il richiedente, il quale la inoltra all'Ufficio dei conti correnti competente.

Il conto corrente si intende aperto quando la richiesta degli interessati è stata perfezionata con la partecipazione dell'apertura e dell'assegnazione del numero del conto stesso da parte dell'Ufficio dei conti correnti postali competente.

Art. 5.

La costituzione del deposito nella misura indicata nel precedente art. 3 deve effettuarsi mediante la consegna ad un Ufficio postale di un bollettino di versamento in conto corrente, debitamente riempito, col contemporaneo versamento dell'ammontare del deposito stesso.

A tergo del certificato di allibramento del bollettino di versamento il correntista ha l'obbligo di apporre la seguente dichiarazione: « Deposito vincolato di L. 3000 a favore della Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione titoli azionari ».

Art. 6.

E' vietato al correntista di ridurre il deposito e il saldo attivo del conto corrente postale al disotto della somma depositata e vincolata a norma del precedente art. 3.

L'incameramento e lo svincolo del deposito è disposto dall'Intendente di finanza. Nel caso d'incameramento totale o parziale del deposito di cui trattasi, come pure nel caso che il correntista abbia ridotto il saldo attivo del conto al di sotto del limite vincolato, l'intestatario del conto stesso deve curare la reintegrazione del deposito nel termine di giorni quindici dalla data dell'avvenuto incameramento o riduzione.

Art. 7.

Il correntista può richiedere all'Intendenza di finanza della propria provincia lo svincolo totale o parziale del deposito quando sia, per qualsiasi ragione, venuta a cessare la sua funzione di azienda di credito o di commissionario di borsa.

La domanda, in carta libera, deve essere corredata da idonei documenti attestanti l'avvenuta cessazione della funzione suddetta.

Il provvedimento di svincolo è esente da qualsiasi gravame tributario e deve essere comunicato, contemporaneamente, all'intestatario del conto ed all'Ufficio dei conti correnti postali competente.

Dopo tale comunicazione l'intestatario del conto può disporre dell'intiero deposito e può anche estinguere totalmente il proprio conto corrente postale.

CAPO III.

Pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione da parte del correntista postale.

Art. 8.

Le aziende di credito e i commissionari di borsa devono tenere ai fini del pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione un apposito « registro delle operazioni in titoli ». Su tale registro devono essere annotate cronologicamente, con numero progressivo, tutte le operazioni in titoli azionari sia per conto proprio che per conto terzi compiute da dette aziende e commissionari, indicando distintamente, in separate colonne, sia l'ammontare dell'imposta sul plusvalore, sia quello dell'imposta di negoziazione, nonchè gli imponibili complessivi in confronto dei quali tanto l'imposta quanto la sovrimposta sono state determinate.

Il detto registro prima dell'uso deve essere presentato all'ufficio del registro in cui ha sede l'azienda di credito o la sua dipendenza, od ha esercizio il commissionario di borsa, per essere vistato dall'ufficio stesso.

L'ufficio apporrà su ogni pagina il bollo a calendario e su ogni pagina farà constare, con dichiarazione datata e firmata, il numero delle pagine di cui è costituito il registro medesimo.

Art. 9.

Il correntista postale, per ogni versamento d'imposta sul plusvalore o di sovrimposta di negoziazione, effettuato con postagiro ordinario, ha l'obbligo d'indicare, sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento del postagiro gli estremi del foglietto bollato cui l'imposta o la sovrimposta si riferisce.

Potrà essere a tal fine adottata la seguente formula: « Imposta plusvalore L. . . . Sovrimposta negoziazione L. . . . Totale L. . . . Foglietto bollato. . . . (data) Vendita . . . (numero e specie dei titoli) Primanota N. . . . ».

La stessa formula potrà essere usata dalle aziende di credito e dai commissionari di borsa che intervengono alle contrattazioni di titoli sostituendo la parola « Primanota » con le parole « Registro operazioni in titoli N. . . . ».

La detta formula dovrà essere seguita dal timbro e dalla firma.

Gli estremi del postagiro a cura di chi emette il foglietto bollato, devono essere annotati su ciascuna sezione del foglietto bollato, nonchè sulla corrispondente partita del libro primanota per gli agenti di cambio e

del « Registro operazioni in titoli » per le aziende di credito e per i commissionari di borsa.

I postagiri emessi dai correntisti per il pagamento dell'imposta devono essere trasmessi all'Ufficio conti correnti postali esclusivamente per il tramite di un ufficio di posta che ne rilascia ricevuta.

Art. 10.

L'Ufficio dei conti correnti postali provvede a trasferire l'importo del postagiro dal conto del correntista a quello dell'Ufficio del registro indicato sul postagiro medesimo ed invia a quest'ultimo ufficio lo stesso postagiro (Mod. C.H. 16), completato con l'indicazione a tergo degli estremi dell'operazione di accreditamento, perchè se ne dia carico sul registro giornale di carico mod. 102.

CAPO IV.

Pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.

Art. 11.

Le persone fisiche, ditte, società ed enti che non hanno l'obbligo di essere correntisti postali ai fini del pagamento della imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, che provvedono quindi al pagamento della detta imposta e sovrimposta mediante versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, quando l'ammontare dell'imposta e della sovrimposta stessa per ogni contratto supera le L. 500, devono riportare a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta dell'apposito bollettino di versamento, gli estremi del foglietto bollato cui l'imposta o sovrimposta si riferisce.

Potrà essere a tal fine adottata la seguente formula: « Imposta plusvalore titoli L. . . . Sovrimposta negoziazione L. . . . Totale L. . . . Foglietto Bollato . . . . (data) Vendita . . . . (N. e specie dei titoli) da. . . . (cognome, nome e indirizzo del venditore) a . . . (cognome, nome e indirizzo del compratore) ».

Gli estremi della ricevuta del bollettino di versamento devono essere riportati su ciascuna sezione del foglietto bollato.

CAPO V.

Postagiro quindicinale.

Art. 12.

Gli agenti di cambio, gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale, nonchè le altre aziende di credito possono chiedere alla competente Intendenza di finanza di essere ammessi al pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, con postagiro quindicinale.

Della stessa agevolazione possono godere i commissionari di borsa, a condizione che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di Ricchezza mobile per un reddito di cat. *B* o *C*[1] non inferiore a L. 15.000.

La domanda, da presentarsi in doppio esemplare, in carta semplice, deve contenere le generalità del richiedente. Alla domanda stessa devono essere allegati i documenti atti a provare che la ditta richiedente si trova nelle condizioni prescritte per essere ammessa a fruire della richiesta agevolazione.

Art. 13.

Condizione imprescindibile per l'uso del postagiro quindicinale è la tenuta da parte degli agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa, cui l'agevolazione sia stata consentita, di un apposito « Registro foglietti bollati - postagiro quindicinale » conforme al modello allegato *A* al presente decreto, sul quale devono essere annotati, in ordine cronologico, i foglietti bollati relativi a contratti nei quali l'agente di cambio, l'azienda di credito od il commissionario sia intervenuto come parte contraente o come intermediario, con l'indicazione dei dati richiesti dal modello suddetto.

Il detto registro deve essere presentato, prima dell'uso, al competente Ufficio del registro del distretto di residenza di chi ha l'obbligo di tenerlo, perchè il detto ufficio lo numeri in ciascuna pagina apponendovi il proprio timbro a calendario e dichiari, con annotazione, datata e firmata dal Procuratore, sulla copertina e sull'ultima pagina del registro il numero delle pagine di cui esso è costituito.

Nelle città in cui l'Ufficio del registro è a rami divisi, competente alle dette operazioni è l'ufficio che amministra le imposte in surrogazione. Nella città di Roma competente è l'Ufficio del registro per la riscossione imposta plusvalore titoli.

Art. 14.

Entro il giorno 18 ed entro il giorno 3 di ogni mese, o nel giorno successivo se tali giorni fossero festivi a norma di legge, gli agenti di cambio, le aziende di credito ed i commissionari di borsa autorizzati all'uso del postagiro quindicinale, devono riepilogare sul detto « Registro foglietti bollati - postagiro quindicinale » gli importi dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione, relativi ai singoli foglietti bollati posti in essere nel mese precedente, con il loro intervento, rispettivamente dal 1 al 15 e dal 16 a fine mese, già annotati sul detto registro.

Entro gli stessi giorni del 18 e del 3 di ogni mese, l'importo totale dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione risultante dal riepilogo quindicinale anzidetto, deve essere versato mediante unico postagiro sul conto corrente postale intestato a favore dell'Ufficio del registro.

I postagiri emessi per il pagamento dell'imposta a norma del presente articolo devono essere trasmessi all'Ufficio dei conti correnti postali esclusivamente per il tramite di un Ufficio di posta che ne rilascia ricevuta. Tale ricevuta costituisce la prova della tempestiva emissione del postagiro.

Art. 15.

Il blocchetto dei moduli di postagiro (Mod. C.H-16), del quale gli agenti di cambio, le aziende di credito ed i commissionari di borsa correntisti postali si servono per il pagamento dell'imposta a mezzo del postagiro

cumulativo quindicinale, non può esser usato per altre operazioni di versamento.

Per il versamento cumulativo quindicinale dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione gli agenti di cambio, le aziende di credito ed i commissionari di borsa, devono indicare, tanto sulla matrice che sul polizzino del postagiro, nello spazio riservato alla causale della emissione, i precisi estremi del versamento.

Tali estremi devono essere riportati anche a tergo del certificato di allibramento, senza peraltro alterare o ricoprire le indicazioni a stampa del modello, che devono essere integrate dall'Ufficio dei conti correnti postali.

Gli estremi di versamento devono essere indicati con la seguente formula: « Imposta plusvalore - sovrimposta negoziazione foglietti bollati emessi dal . . . . . al . . . . - Dal n. . . . al n. . . . Registro foglietti bollati - postagiro quindicinale ».

Gli estremi del postagiro emesso devono essere riportati nell'apposita colonna del « Registro foglietti bollati - postagiro quindicinale » a fianco dell'importo complessivo dell'imposta e della sovrimposta relativa ai foglietti bollati emessi nella quindicina cui il postagiro si riferisce, con l'annotazione: « Emesso postagiro quindicinale n. . . . sul conto corrente postale n. . . . in data . . . . . per L. . . . imposta plusvalore e sovrimposta di negoziazione ».

Art. 16.

L'agente di cambio, l'azienda di credito ed il commissionario di borsa ammessi ad effettuare il pagamento dell'imposta a mezzo del postagiro cumulativo quindicinale, devono indicare su ciascuna sezione dei foglietti bollati rilasciati nella quindicina cui il postagiro si riferisce, nonchè per ogni operazione riportata sul libro di « primanota » per gli agenti di cambio e sul « Registro operazioni in titoli » per le aziende di credito e per i commissionari di borsa, gli estremi del postagiro cumulativo quindicinale col quale l'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione vengono versate, desumendoli dagli estremi dell'apposito blocchetto che, dovendo essere destinato, giusta le disposizioni dell'articolo precedente, esclusivamente per il pagamento della detta imposta e sovrimposta consente di poter determinare preventivamente il numero e la data di rilascio di ciascun postagiro.

CAPO VI.

Norme comuni al pagamento mediante conto corrente postale.

Art. 17.

Gli estremi della ricevuta del bollettino di versamento e quelli del postagiro devono essere riportati su ciascuna sezione del foglietto bollato.

Le ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'ufficio del registro, come pure le ricevute rilasciate dallo stesso ufficio di posta all'atto della consegna del postagiro a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, devono, da coloro che hanno effettuato il pagamento dell'imposta o della sovrimposta, essere uniti alla sezione del foglietto bollato che resta in loro mani o in possesso dell'intermediario.

Per le operazioni poste in essere con l'intervento degli agenti di cambio, delle aziende di credito o dei commissionari di borsa, in luogo degli estremi della detta ricevuta può essere apposta su ciascuna sezione del foglietto bollato la seguente dichiarazione datata e firmata: « operazione n. . . . . libro prima nota in data . . . . . L'imposta in L. . . . e la sovrimposta in L. . . . saranno da noi versate nei termini di legge ».

Per le aziende di credito e per i commissionari di borsa va indicato in luogo del numero del libro di prima nota quello del « registro delle operazioni in titoli ».

L'agente di cambio, l'azienda di credito o il commissionario di borsa, sulla sezione del foglietto bollato che gli venga restituita dal cliente deve riportare gli estremi delle ricevute del versamento, le quali devono restare unite alla stessa sezione del foglietto restituito.

Per i pagamenti a mezzo di postagiro ordinario deve essere in ogni caso allegato alla detta parte del foglietto bollato anche il certificato di allibramento restituito dall'ufficio dei conti correnti.

Art. 18.

Le ricevute rilasciate dagli Uffici di posta ed i certificati di allibramento restituiti dall'Ufficio dei conti correnti postali relativi a versamenti effettuati a mezzo di postagiro quindicinale, devono essere conservati dagli agenti di cambio, dalle aziende di credito e dai commissionari di borsa ammessi a tale forma di pagamento per un quinquennio a corredo del « Registro foglietti bollati - postagiro quindicinale ».

Art. 19.

L'Ufficio del registro, sul conto corrente del quale affluisce il versamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nel caso di pagamento mediante postagiro comulativo quindicinale, nell'allibramento dei postagiri si limiterà a segnare nella colonna 5 del mod. 102 la seguente indicazione: « Postagiro quindicinale ».

Art. 20.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

ALLEGATO *A*
al Decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1942-XX
(*Modello della copertina*).

PROVINCIA DI . . . . Comune di . . . .

IMPOSTA SUL PLUSVALORE E SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI

(Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357)

REGISTRO FOGLIETTI BOLLATI POSTAGIRO QUINDICINALE

per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione a mezzo di

POSTAGIRO QUINDICINALE

Ditta . . . .

domiciliata in . . . . *Via* . . . . *N.* . . . .

Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza

di . . . .

Nota del . . . . N. . . . . .

Il presente registro consta di N. . . . . . pagine ed è stato da me bollato e vistato in ogni pagina in data . . . .

IL PROCURATORE DEL REGISTRO

Bollo a calendario dell'Ufficio del Registro

ALLEGATO *A*
al Decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1942-XX
(*Modello delle pagine interne*)

Pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari a mezzo di postagiro quindicinale.

Numero d'ordine	N. riferimento registro operazioni titoli o registro prima nota	Imposta sul plusvalore	Sovrimposta di negoziazione	TOTALE	Estremi del postagiro quindicinale

(2867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco. n. 26.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	183828	200 —	Todeschini Ermenegildo fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Devoto Maria-Rosa di Antonio, ved. Todeschini, domic. a Borzonasca (Genova).	Todeschini Ermenegildo fu *Pietro Domenico*, ecc., come contro.
Id.	183830	200 —	Todeschini Matteo, Ermenegildo, *Domenichina* fu *Domenico*, minori, ecc., come sopra. Vincolata.	Todeschini Matteo, Ermenegildo, *Maria Domenica Anna* fu *Pietro Domenico*, minori, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	13793	45 —	Ferrari *Emanuele Manlio* fu *Ambrogio*, dom. a Genova.	Ferrari *Emanuele Vincenzo Alfredo Manlio* fu *Pietro Ambrogio*, dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	42909	122,50	*Biestro* Carlo fu Michele, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), ipotecato a favore della moglie del titolare Grillo *Luigina* fu Bartolomeo.	*Biestri* Carlo, ecc., come contro, ipotecato a favore della moglie del titolare Grillo *Barbara-Maria-Luigia* fu Bartolomeo.
Id.	129483	819 —	Delponte Giovanni-Luciano e Bice fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cavallero *Claudina* fu Francesco, ved. *Delponte*, dom. in Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Cavallero *Claudina* fu Francesco, ved. *Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria).	Delponte Giovanni-Luciano e Bice fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cavallero *Maria-Claudina-Camilla* fu Francesco, ved. *in prime nozze di Bergonzelli Marcello e in seconde nozze di Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Cavallero *Maria-Claudina-Camilla* fu Francesco, ved. *in prime nozze di Bergonzelli Marcello e in seconde nozze di Delponte Luigi*, dom. a Tortona (Alessandria).
Cons. 3,50 % (1906)	399484	525 —	Giordana Vittorio fu *Cesare*, dom. a Cuneo, con usufrutto a Revelli Giuseppina fu Felice, ved. di Giordana *Cesare*.	Giordana Vittorio fu *Epifanio Cesare*, dom. a Cuneo, con usufrutto a Revelli Giuseppina fu Felice, ved. di Giordana *Epifanio-Cesare*.
P. R. 3,50 %	142186	290,50	Grisoni Maria fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Carolina* fu Gerolamo, ved. Grisoni Antonio, dom. a Como.	Grisoni Maria fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Maria-Antonia-Carolina* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	142187	290,50	Grisoni Luigia fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Carolina* fu Gerolamo, ved. Grisoni Antonio, dom. a Como.	Grisoni Luigia fu Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Ponte *Maria-Antonia-Carolina* fu Gerolamo, ecc., come contro.
Id.	387284	245 —	Rondinella *Gabriele* di Eugenio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova-Voltri.	Rondinella *Gabriella* di Eugenio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	404599	70 —	Bajini *Virginia* fu Ambrogio, ved. di Pagella Francesco, dom. in Bassignana (Alessandria), vincolata.	Bajini *Maria-Cristina-Virginia*, ecc., come contro.
Id.	435525	10,50	*Bayni Virginia*, ecc., come sopra.	*Bajini Maria-Cristina-Virginia*, ecc., come sopra.
Id.	627823	56 —	Baijni o Bajini *Virginia*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	179760	65 —	Romano Pasquale, Ernesto, Giuseppe e Tammaro fu Luigi Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre *Iennaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli), l'usufrutto vitalizio spetta a *Iennaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli).	Romano Pasquale, Ernesto, Giuseppe e Tammaro fu Luigi Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre *Innaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli), l'usufrutto vitalizio spetta a *Innaco* Carmela, ved. Romano, dom. a Frattaminore (Napoli).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	409982	472,50	Grasso Giuseppina fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Mentegazzi Teresa fu Carlo, ved. di Grasso Cesare, dom. a Saluggia (Alessandria), con usufrutto a Grasso *Pietro* fu Pietro, dom. ad Asti.	Come contro, con usufrutto a Grasso *Angelo-Pietro* fu Pietro, dom. ad Asti.
P. N. 5 %	34035	250 —	*Tramonto Grazietta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Maria Giuditta *Diroma*, ved. di Vincenzo *Tramonto*, dom. a Guardia Perticara (Potenza).	*Tramonta Lucia-Grazietta* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria *Giuditta Di Roma*, ved. di Vincenzo *Tramonta*, dom. a Guardia Perticara (Potenza).
P. R. 3,50 %	493428	4.305 —	Mettica Felice, Luisa ed Adelaide fu *Erminio*, quest'ultima minore emancipata ed autorizzata all'esercizio del commercio, dom. a Robecco sul Naviglio (Milano), quali eredi indivisi del padre.	Mettica Felice, Luisa ed Adelaide fu *Emilio*, quest'ultima minore, ecc., come contro.
Id.	493429	1.298,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	845163	451,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	845164	157,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	126468	175 —	Larice *Antonio* fu Giuseppe, dom. a Udine.	Larice *Giuseppe Antonio* fu Giuseppe, dom. a Udine.
Cons. 3,50 %	440451	350 —	Rivera Rosa fu Francesco, nubile, dom. in Asti, vincolata d'usufrutto a favore di Giovanelli *Malvina* fu Giuseppe, ved. di Rivera Francesco, dom. in Asti.	Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Giovanelli *Maria-Angiolina-Malvina*, fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	440453	350 —	Rivera Giuseppe fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.	Rivera Giuseppe fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.
Id.	440454	350 —	Rivera Angelo fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.	Rivera Angelo fu Francesco, dom. in Asti, vincolata come sopra.
P. R. 3,50 %	27041	80,50	Matutino Gerlanda fu *Nicolò*, moglie di Amato Salvatore, dom. a Girgenti.	Matutino Gerlanda fu *Agostino*, moglie, ecc., come contro.
Id.	344716	5.040 —	Carta Maria fu Numa, moglie di Casucci *Fulvio*, dom. a Macerata, vincolata per dote della titolare.	Carta Maria fu Numa, moglie di Casucci *Ettore Fuvio*, ecc., come contro.
Id.	300818	140 —	Bolgeo Giuseppe di *Palo*, dom. a Bassignana (Alessandria).	Bolgeo Giuseppe di *Paolo*, dom. a Bassignana (Alessandria).
Id.	206248	465,50	Serra Francesco fu Francesco, dom. in Fossano (Cuneo), l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Strina *Firmina* fu Lazzaro, ved. di Serra Francesco, dom. a Fossano (Cuneo)	Come contro, l'usufrutto vitalizio a favore di Strina *Virginia Firmina* fu Lazzaro, ved. di Serra Francesco, dom. a Fossano (Cuneo).
Id.	206247	465,50	Serra Giuseppe fu Francesco, dom. in Fossano (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	206246	465,50	Serra Lucrezia fu Francesco, moglie di Lanfaloni Eliseo Giuseppe, dom. in Fossano (Cuneo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2430)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6025 — Data: 26 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Silvestrini Aldo fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4114 — Data: 8 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Franchini Anselmo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5497 — Data: 2 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Girone Michele fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5334 — Data: 3 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Tomanelli Raffaele fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5375 — Data: 17 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Ferrara Giuseppe di Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9405 — Data: 6 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria — Intestazione: Ciavarro Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1152 — Data: 4 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Invernizzi Mario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: due Prestito Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 23 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2222 — Data: 21 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rito Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Ferr. — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 23 maggio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Marchesini Arrigo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Venezie 3,50 % — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pescara — Intestazione: D'Alimonte Roberto fu Amadio — Titoli del Debito pubblico: 16 Prestito Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 27 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Nardi Giovanni Luigi fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Nazionale 5 % — Capitale: L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2697)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 406 del 10 luglio 1942 relativo alle modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti-tipo tessili - Categoria C.

In esecuzione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 406 del 10 luglio 1942-XX, ha determinato le caratteristiche ed i prezzi massimi delle *coperte* indicate nell'unito allegato che deve intendersi aggiunto alla tabella dei prodotti-tipo tessili di cui al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX ed alla circolare P. 109 del 18 agosto 1941-XIX.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

AGGIUNTA ALLA TABELLA DEI PRODOTTI-TIPO TESSILI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 11 AGOSTO 1941-XIX

CATEGORIA *C*.	Prezzo massimo: franco fabbrica pagamento 30 giorni sconto 2% L. per kg.	di vendita al consumatore L. per kg.
Tipo 93. - Coperta bigia garzata a fondo a tela semplice, tessibile su telai ad una navetta a due licci. Filo raion lucido 250 denari a due capi, qualità seconda normale, in ordito; filato cardato 25 %, rigenerato di juta (voce 24), 30 % bassi cascami colorati di rajon, 20 % rigenerati di calze cotone (voce 62), 25 % bassi sottoprodotti colorati di lavorazione cardata, titolo metrico 900 in trama; peso al mq. gr. 540-580	16,90	25,35
Tipo 94. - Coperta misto nocciola, garzata a fondo, tela semplice, tessibile su telai ad una navetta a due licci. Filo raion lucido 250 denari a due capi, qualità seconda normale, in ordito; filato cardato 20 % piniselli fiocco chiarissimo, 35 % rigenerato calze cotone nocetta (voce 66) 45 % garzature chiare battute, da tessuti autarchici, titolo metrico 1.000 in trama; peso al mq. gr. 540-580	22,15	33,20
Tipo 95. - Coperta bigia con fasce bianche ai bordi, garzata a fondo, tessibile su telai a ratiera ad una navetta, filo raion opaco 150 denari a due capi, qualità seconda normale in ordito; filato cardato 65 % cascami autarchici di filatura cardata e 35 % garnettato raion bigio, titolo metrico 2.600 in trama; peso al mq. gr. 580-620 .	34,20	51,30

Nota. — Le coperte devono essere orlate a punto.

I prezzi si riferiscono alla prima scelta.

Per la sottoscelta le aziende produttrici dovranno praticare uno sconto minimo del 20 % sui prezzi massimi franco fabbrica come sopra stabiliti e segnare sul cartellino, oltre alle indicazioni prescritte, la dicitura sottoscelta col prezzo di vendita al consumatore diminuito anch'esso del 20 %.

(2885)

Riassunto del provvedimento P. 403 del 10 luglio 1942-XX, relativo ai prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento - Norme per i rifornimenti.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 403 del 10 luglio 1942-XX, allo scopo di accelerare l'afflusso dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento al consumo, ha disposto quanto segue:

1. — Le norme contenute nei punti 2 dei provvedimenti P. 298 e P. 307 rispettivamente del 16 aprile e 25 aprile

1942-XX, sono estese ai prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento, per i quali resta quindi vietata la vendita tra grossisti e grossisti e tra dettaglianti e dettaglianti.

2. — Le norme del provvedimento P. 382 del 27 giugno 1942-XX si applicano agli artigiani e alle aziende contemplate nel provvedimento stesso anche se fabbrichino confezioni con prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento.

3. — Ai contravventori alle norme del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

4. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2886)

Riassunto del provvedimento P. 393 del 7 luglio 1942-XX relativo all'applicazione del provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX - Cartellini dei prezzi.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 393 del 7 luglio 1942-XX ha consentito, ai commercianti che non hanno la possibilità di indicare sui cartellini da apporre sui prodotti non tipo, ai sensi del punto 5 del provvedimento P. 298 del 16 aprile 1942-XX, gli estremi necessari per individuare le fatture di acquisto dei prodotti in vendita, perchè gli acquisti risalgono ad oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento P. 298, e ai commercianti di mercerie e di bigiotterie che ugualmente incontrano difficoltà ad individuare le fatture relative ai loro acquisti effettuati in data anteriore al provvedimento P. 298, di presentare al Consiglio provinciale delle corporazioni ed all'Unione fascista dei commercianti, competenti per territorio, un elenco in duplice copia dei prodotti sopradetti, con l'indicazione per ciascuno di un numero d'ordine e del costo franco magazzino.

L'elenco stesso dovrà essere controfirmato dal titolare della ditta il quale dovrà premettere alla firma la formale dichiarazione che i costi indicati sono quelli effettivamente da lui sostenuti.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni restituirà una copia vidimata dell'elenco alla ditta che è tenuta a conservarla, e ad esibirla in sede di controllo.

Nei cartellini dei prezzi le ditte indicheranno anzichè gli estremi necessari per individuare la fattura di acquisto, il numero d'ordine attribuito al prodotto nell'elenco presentato al Consiglio provinciale delle corporazioni.

La facoltà suddetta non esime il commerciante dall'obbligo di dimostrare, se ne è richiesto, con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle autorità proposte al controllo, che il costo effettivo del prodotto risponde a quello denunciato al Consiglio provinciale delle corporazioni.

(2887)

Riassunto del provvedimento P. 392 del 7 luglio 1942-XX, relativo alle confezioni con prodotti non tipo

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 392 del 7 luglio 1942-XX, ha precisato che, qualora un sarto, nel confezionare un abito per conto di un cliente, dal quale ha ricevuto la stoffa, fornisca le sole fodere in tessuto non tipo, non occorre che esso applichi alcun cartellino alla confezione, ma è sufficiente che indichi nella fattura che rilascia al cliente per il compenso delle spese da lui sostenute e della sua prestazione d'opera, la fornitura delle fodere non tipo.

Nel suo registro di carico e scarico dovrà segnare, naturalmente, lo scarico relativo.

(2888)

Riassunto del provvedimento P. 405 del 10 luglio 1942-XX, relativo alle norme sul rifornimento dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento nelle provincie sarde e siciliane.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 405 del 10 luglio 1942-XX, a deroga di quanto disposto al punto 4 della circolare P. 328 del 19 maggio 1942-XX, al fine di agevolare il rifornimento dei prodotti-tipo tessili nella Sardegna e nella Sicilia, ha disposto che i produttori ed i grossisti di dette località inviino le denuncie delle giacenze di prodotti-tipo prescritte dalla citata circolare, ai Prefetti presidenti dei CC. PP. CC. della loro provincia e per conoscenza al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

I quantitativi di prodotti così denunciati resteranno vincolati a disposizione dei Prefetti predetti, che li destineranno secondo le accertate necessità dei commercianti locali.

(2889)

Riassunto del provvedimento P. 402 del 9 luglio 1942-XX, relativo alla fabbricazione di cappelli-tipo nella foggia « Tirolese ».

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 402 del 9 luglio 1942-XX, e facendo seguito alla circolare P. 285 del 28 marzo 1942-XX, ha comunicato che nulla osta a che, per le località in cui il consumo lo richieda, i produttori fabbrichino cappelli vellutati a pelo lungo, denominati « Tirolese ».

Tali cappelli saranno fabbricati con le materie prime e le modalità prescritte nella citata circolare e limitatamente ai seguenti tipi: Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3.

I prezzi di vendita dall'industriale e al consumatore restano quelli fissati con il provvedimento anzi citato.

(2890)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato riguardante il prezzo alla produzione dei fagioli freschi e relative maggiorazioni commerciali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito al prezzo alla produzione dei fagioli freschi ed alle relative maggiorazioni commerciali:

I. — *Prezzo*:

Il prezzo alla produzione è fissato in L. 250 al quintale e si intende per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: legumi sani, asciutti, puliti, commestibili, esclusi quelli commercialmente immaturi e marci.

Il prezzo su indicato è *massimo*: pertanto, le quotazioni dovranno essere riviste periodicamente, in base alle mutevoli situazioni di mercato, senza intervallo di tempo, anche di giorno in giorno.

II. — *Maggiorazioni commerciali*:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce nuda, resa su veicolo franco magazzino di lavorazione) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, se in sacchi, o gratuito, se in ceste, resa franco vagone partenza):

1) spese per carico, scarico, pesatura, cali e sfrido, trasporto a vagone partenza;

2) imballaggio;

3) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore;

4) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopraindicate è fissato in L. 30.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (intendendo per provincia di produzione quelle che non importino da altre provincie e per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo; pertanto, è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra viene ridotto a L. 20.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a

peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo: da calcolare localmente;

2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio: da calcolare localmente;

3) calo di trasporto: 3,5 % nel caso di trasferimento del prodotto nell'ambito della stessa provincia, il calo non potrà superare la percentuale dell'1,5 %; i cali di cui è argomento sono da considerarsi *massimi*;

4) calo di vendita 0,5 %;

5) margine del grossista della zona di consumo o del commissionario: 5 %.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;

2) calo, peso, sfrido, marci: 1 %;

3) margine del dettagliante:

a) per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 16 %;

b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 18 %;

c) per i comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 19 %;

d) per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti: 20 %;

4) imposta sull'entrata in abbonamento: 3,20 %.

Le Sezioni Provinciali dell'Alimentazione, attenendosi a quanto sopra è detto, determineranno il prezzo al consumo, tenendo presente che:

1) i prezzi alla produzione sono *massimi*: pertanto, le quotazioni dovranno essere riviste periodicamente, in base alle mutevoli situazioni del mercato, senza intervallo di tempo;

2) le maggiorazioni commerciali, di cui sopra è cenno, dovranno essere computate nella formazione del prezzo *solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri.*

p. Il Ministro: PASCOLATO

(2882)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione delle patate primaticce

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi alla produzione delle patate primaticce, massa non selezionata, merce senza imballo, sana, mercantile, buona media dell'annata, posta franco magazzino di raccolta, stabiliti, secondo il disposto dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX, per il mese di giugno in lire 130 al quintale per le patate lunghe gialle e in lire 115 al quintale per le patate di altri tipi di qualsiasi pasta e forma, restano in vigore fino al 10 luglio 1942-XX.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(2883)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Siracusa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 15 luglio 1942-XX, il fascista Alfonso Luvarà è stato nominato vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Siracura, in sostituzione di Achille Spadea Pandolfi.

(2884)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta (Trapani)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Salaparuta avente sede nel comune di Salaparuta (Trapani).

(2829)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia accademia aeronautica;

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1941-XIX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1941-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 12 gennaio 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (gruppo *A*, grado 7°) di fisica sperimentale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica:

Primi ex aequo: Cennamo Francesco; Medi Enrico;
3. Zanotelli Guglielmo;
4. Allegretti Lamberto;
5. Ricca Vincenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. Il Ministro: FOUGIER

(2869)

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia accademia aeronautica;

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica,

Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1941-XIX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di professore straordinario di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1941-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 4 febbraio 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (gruppo *A*, grado 7°) di chimica generale e inorganica

con elementi di organica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica:

1. De Conno Ernesto
2. Covello Mario
3. Banchetti Augusto
4. Poggi Anna Raoul
5. Gandini Andrea
6. Ricca Bruno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2870)

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di navigazione aerea nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia accademia aeronautica;
Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1941-XIX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di professore straordinario di navigazione aerea nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;
Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1941-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la relazione in data 9 gennaio 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (gruppo *A*, grado 7°) di navigazione aerea nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica:

1. Simeon Giuseppe
2. Spanò Domenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2871)

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia accademia aeronautica;
Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1941-XIX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a un posto di professore straordinario di meccanica razionale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;
Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1941-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la relazione in data 8 gennaio 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (Gruppo *A*, grado 7°) di meccanica razionale nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica:

1. Pascal Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2872)

Graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia accademia aeronautica;
Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 14 agosto 1941-XIX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a due posti di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;
Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1941-XX, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il decreto Ministeriale in data 5 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1942-XX, registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 118, col quale i posti messi a concorso sono stati ridotti da 2 a 1;
Vista la relazione in data 8 gennaio 1942-XX, della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli a un posto di professore straordinario (gruppo *A*, grado 7°) di analisi matematica nel personale civile insegnante della Regia accademia aeronautica:

1. Colucci Antonio
2. Viola Tullio
3. Cassina Ugo
4. Platone Giulio
5. Barba Guido.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

p *Il Ministro*: FOUGIER

(2873)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.